

TFR STATALI, SI' AL PAGAMENTO DIFFERITO MA SOLO SE L'INDENNITA' CONSEGUE ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA D

Pubbligate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato legittima la corresponsione differita e rateale del Tfr per gli statali, su ricorso del sindacato **Unsa-Confsal**. La Consulta ha però segnalato al Parlamento l'urgenza di un intervento volto a ridefinire una disciplina "non priva di aspetti problematici". Tfr nel pubblico impiego, sono legittime le norme che stabiliscono la corresponsione differita e rateale dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti pubblici. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 159 del 2019, depositata il 25 giugno, nel dichiarare in parte inammissibili le questioni poste a sostegno dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, ha confermato la fondatezza della battaglia legale promossa dalla federazione **UNSA-Confsal** e del suo segretario Massimo Battaglia per contrastare le disposizioni che negano al personale del pubblico impiego la corresponsione delle indennità di fine rapporto, comunque definite, in tempi prossimi alla cessazione del servizio. Come ha chiarito la Corte e come sostenuto dalla difesa dell'UNSA spiegata dall'avv. Antonio Mirra, le indennità di fine rapporto comunque denominate assumono il carattere di retribuzione differita e, come tali, devono assicurare le finalità previste dall'art. 36 della Costituzione – garantire cioè al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il Tfr e le altre indennità di fine servizio, spiega la Corte, "si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita della vita lavorativa attiva" e sono corrisposte al momento della cessazione del servizio "allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione". Le disposizioni censurate – che per ragioni di equilibrio dei bilanci hanno introdotto il differimento e la rateizzazione della c.d. liquidazione spettante agli statali – sono legittime, però, prosegue la Corte, solo nei casi, come quello portato al suo giudizio, in cui il lavoratore cessa dal servizio in anticipo rispetto al raggiungimento del limite di età o di servizio. In queste situazioni, e solo in queste, l'interesse del lavoratore all'ottenimento del Tfr in prossimità del pensionamento può essere sacrificato a vantaggio delle esigenze di equilibrio del bilancio restando invece impregiudicata la questione di legittimità costituzionale in relazione ai casi in cui il lavoratore venga posto definitivamente fuori dal lavoro. Sulla base di tali considerazioni la Corte, pur segnalando l'estraneità ed esse del caso sottoposto al giudizio di costituzionalità, ha ritenuto di non potersi esimere dal "segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare". Advertisement

[TFR STATALI, SI' AL PAGAMENTO DIFFERITO MA SOLO SE L'INDENNITA' CONSEGUE ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA D]